



21507-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott.ssa GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. 337
Dott.ssa CATERINA MAZZITELLI	- Consigliere -	UP - 08/02/2018
Dott. EDUARDO DE GREGORIO	- Consigliere -	R.G.N. 47629/2016
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	
Dott. ANTONIO SETTEMBRE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GS, nata a Lentini (SR), il X '1956,

avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa emessa in data 03/05/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputata il difensore di fiducia Avv.to Carlo Luppino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, richiedendo, in subordine, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'illegittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Costituzione; in ulteriore subordine, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo a carico di LI, pendente presso il Tribunale di Siracusa, depositando atto di costituzione di parte civile di DS nel detto processo e decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di La Pera Ignazio.

xi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Lentini in data 12/12/2013, con cui GS era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., perché, comunicando con più persone, offendeva la reputazione di LI pronunciando le espressioni "chissu è malandrino, abusivo, è malandrino, è uno di quelli che non paga le tasse, non paga il condominio, non paga niente"; in Lentini, il 05/04/2011.

2. Con ricorso depositato in data 01/07/2016 GS ricorre personalmente per:

2.1. violazione di norme sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il dispositivo della sentenza di primo grado non era stato letto in udienza, come risulta dall'attestazione di Cancelleria, secondo cui il dispositivo sarebbe stato depositato in Cancelleria in data 17/12/2013;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sola persona offesa avrebbe indicato la ricorrente come autrice del fatto, al quale nessun altro aveva assistito; le riprese video della telecamera installata sull'ingresso dell'abitazione della persona offesa, inoltre, vanno considerate illegittime ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto effettuate in violazione della privacy dei condomini dello stabile, tra cui l'imputata, considerato altresì che le sentenze di legittimità citate in motivazione non appaiono pertinenti, essendo riferite a riprese effettuate in luogo aperto al pubblico, quale non può certamente essere considerato il pianerottolo condominiale di un palazzo destinato a private abitazioni; ne discende che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, non sarebbero sufficienti a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche a fronte di una mancata identificazione della ricorrente, indicata come signora C dal consulente, che, tuttavia, non aveva effettuato alcuna identificazione, laddove i testi escussi in primo grado avevano escluso che la signora C si identificasse con l'imputata; infine il personale dell'E, con cui l'imputata si sarebbe intrattenuta a parlare, non conosceva la persona offesa, con conseguente insussistenza del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va osservato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente all'udienza del 08/02/2018, celebrata innanzi a questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata.

Se ben si comprende il percorso argomentativo esplicitato dal difensore in udienza, la disposizione di cui all'art. 545, comma primo, cod. proc. pen. - a norma della quale "la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo" - e la disposizione del successivo art. 546 cod. proc. pen. - che stabilisce i requisiti della sentenza, prevedendo, al comma terzo, i casi di nullità della stessa in caso di mancanza o di incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, ovvero in caso di mancata sottoscrizione del giudice - violerebbero l'art. 24 Costituzione nella misura in cui non prevedono alcuna sanzione di nullità in caso di violazione della previsione normativa di cui all'art. 545, comma primo, cod. proc. pen., e di mancata lettura del dispositivo in udienza.

Va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, nessuna sanzione è prevista per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza, in quanto la mancata lettura del dispositivo e della motivazione comportano unicamente l'effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 545, comma 3, cod. proc. pen., e di impedire, quindi, la decorrenza dei termini per l'impugnazione (Sez. 6, sentenza n. 12203 del 19/06/1991, Mauro, Rv. 188998; conformi, in tema di giudizio abbreviato, Sez. U, sentenza n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246269, secondo cui "*La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione*").

La Corte costituzionale è intervenuta - per quanto di interesse in questa sede - unicamente per chiarire che l'art. 101, comma 1, Cost. (a norma del quale la giustizia è amministrata in nome del popolo) non richiede necessariamente la lettura del dispositivo della decisione in pubblica udienza (Corte costituzionale, ordinanza del 15 ottobre 1990, n. 504).

Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 326 del 07/07/1994, si è pronunciata per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 585,

secondo comma, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al profilo della riduzione del termine per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale, non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991, convertito in legge n. 133 del 1991. In particolare, il Giudice delle leggi ha rilevato che, pur in mancanza di un coordinamento formale, anche la disposizione dell'art. 548, secondo comma, cod. proc. pen., deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come è tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. E poiché, di conseguenza, anche in tale ipotesi, il termine di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza, stabilito dall'art. 585 cod. proc. pen., decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, va respinta la censura di violazione dell'art. 24 Cost. e, sotto il profilo della irrazionale disciplina uniforme di situazioni differenti, dell'art. 3 Cost., formulata sul non più sussistente presupposto che anche nella fattispecie in questione il termine di trenta giorni per la impugnazione della sentenza dovesse farsi decorrere dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo.

In sostanza, quindi, appare agevole affermare che non si comprende in quale senso - né la difesa lo ha esplicitato - la mancata previsione di una causa di nullità della sentenza, derivante dalla omessa lettura del dispositivo in udienza, possa violare i principi di cui all'art. 24 Cost.

Quanto al primo comma del citato articolo - "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" -, evidentemente la mancata lettura del dispositivo in udienza non si frappone in alcun modo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, né l'inviolabilità del diritto di difesa, di cui al comma secondo della norma citata, può essere in alcun modo messa in discussione dalla indicata omissione, atteso che, come noto e come ribadito anche dalla Corte costituzionale, dalla lettura del dispositivo in udienza non discende alcun effetto immediato e diretto in termini di esercizio dei diritti difensivi.

Detti diritti, infatti, nella fase successiva alla deliberazione della sentenza, non possono che concretarsi ed esplicitarsi nell'esercizio del diritto all'impugnazione della sentenza stessa; il meccanismo processuale dell'impugnazione, a sua volta, pacificamente presuppone l'intervenuto deposito della motivazione della sentenza, e la comunicazione della stessa, secondo la disciplina di cui all'art. 548 cod. proc. pen., alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione.

La evidente eccentricità concettuale e procedimentale tra il momento di pubblicazione della sentenza e quello di deposito della motivazione, e la diversità delle conseguenze processuali che da detti momenti scaturiscono - con implicazioni rilevanti in termini di esercizio dei diritti difensivi solo ed unicamente

in riferimento al secondo momento procedimentale – rende palesemente e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va ribadito, come già in precedenza rilevato, il principio costantemente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui nessuna sanzione processuale è prevista per la mancata pubblicazione del sentenza attraverso la lettura del dispositivo in udienza.

2.2. In relazione alla qualificazione come luogo aperto al pubblico dell'ambiente inquadrato dalla telecamera installata sulla porta di ingresso dell'abitazione della per persona offesa – ossia l'androne condominiale, il portone di ingresso dello stabile, il vano contatori e l'ingresso dell'ascensore –, va ricordato che molteplici arresti di questa Corte hanno concordato nell'individuare, per luogo aperto al pubblico, quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (Sez. 3, sentenza n. 29587 del 17/02/2017, C., Rv. 270251; Sez. 5, sentenza n. 22890 del 10/04/2013, Ambrosio, Rv. 256949; Sez. 1, sentenza n. 16690 del 27/03/2008, Bellachioma, Rv. 240116).

Ne discende la piena utilizzabilità delle videoriprese effettuate in detti luoghi, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, trattandosi non di prove atipiche, bensì di documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., per cui, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, non potendo, in ogni caso, la violazione della disciplina a tutela della privacy costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo penale (Sez. 2, sentenza n. 28367 del 21/04/2017, De Rosa, Rv. 270362; Sez. 2, sentenza n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, Di Benedetto, Rv. 268787).

Sulla scorta di detta premessa, ne discende l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso che, per le residue argomentazioni, appare ai limiti della inammissibilità, in quanto fondato su circostanze ed elementi processuali - quali la consulenza tecnica e le prove dichiarative costituite dalle deposizioni dei dipendenti dell'E - che non solo questa Corte ignora, non essendo stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, ma che, in ogni caso, mirano ad una valutazione di merito del materiale probatorio che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità.

3. Va rigettata, infine, la richiesta di sospensione del presente processo alla luce della pendenza, nei confronti di LI _____, di un processo innanzi all'A.G. di Siracusa per effetto di decreto di giudizio immediato, in relazione al delitto di cui all'art. 615 bis, cod. pen., atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte, ai fini della integrazione del detto reato, deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli possano essere qualificati come "luoghi di privata dimora", cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, sentenza n. 34151 del 30/05/2016, P.C. in proc. Tinervia, Rv. 270679; in motivazione la sentenza ha affermato che *"L'art. 615/bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen.; vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle 'appartenenze' di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si vedano: Cass. 10-11-06 n. 5591, Rv. 236120, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del 'pianerottolo' di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale; Cass., n. 37530 del 25-10-06, Rv. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale; Cass., n. 44701 del 29/10/2008, Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso).*

Dal rigetto del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 08/02/2018

Il Consigliere estensore

Rossella Catena

Rossella Catena

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

Grazia Lapalorcia



[Handwritten signature]

CASSAZIONE.NET